

COMUNE DI LAMA MOCOGNO
(PROV. DI MODENA)

OGGETTO: CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE A TERZI DELLA GESTIONE DEL CHIOSCO BAR E DI UN CAMPO DA BOCCE DI PROPRIETA' COMUNALE SITUATI A LAMA MOCOGNO CAPOLUOGO NEL PARCO DI LAMA BASSA.

L'anno duemila (2018) addì del mese di in Lama Mocogno presso la sede Municipale sono intervenuti i Sigg.ri:

Omissis

PREMESSO:

- che il Comune di Lama Mocogno è proprietario di un Chiosco Bar e di un campo da bocce in Lama Mocogno Capoluogo nel parco di Lama Bassa;

- che con deliberazione del C.C. n. 27 in data 26/04/2002 esecutiva ai sensi di legge, è stato stabilito di provvedere alla gestione del Chiosco Bar, funzionale ad attività di ristorazione e del (attualmente) n. 1 campo da bocce di proprietà comunale situato nel parco di Lama Bassa, mediante affidamento in concessione a terzi;

- che con determinazione del Responsabile del Settore Amministrativo n. in data è stato approvato lo schema della presente convenzione ed il bando di gara;

- che con determinazione del Responsabile del n. in data è stata approvato l'affidamento della concessione di cui trattasi per il periodo ;

Tutto ciò premesso fra il Comune di Lama Mocogno, di seguito definito concedente e la Ditta di seguito definita concessionario.

si conviene e si stipula quanto segue:

ART.1 - Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART.2 - Oggetto della convenzione è l'affidamento in gestione del Chiosco Bar, funzionale all'attività di ristorazione, individuato nella allegata planimetria e di un campo da bocce di proprietà comunale situati a Lama Mocogno Capoluogo nel parco di Lama Bassa. Il locale è dotato delle seguenti attrezzature:

- Serramenti in ferro con vetro antisfondamento con sali/scendi motorizzato
- Pedana in ferro completa di copertura in legno
- Tettoia in legno rivestita con ondolino
- Banco bar corredato di cella frigorifera con motore adeguato, completo di retrobanco di mt 4,00 corredato di specchi e mensole portabottiglie e corpi luminosi
- Banco di servizio lavoro con scorrevoli e piano inox
- Pedana di calpestio
- Lavandino
- N. 2 tavolini in ferro.

ART.3 - La concessione decorre dal _____ e scadrà il _____. E' obbligatorio un periodo minimo di funzionamento dell'impianto sportivo e del chiosco dal 1/7 al 15/9, in caso la stagione lo permetta l'attività del Chiosco bar può essere svolta prima o oltre il periodo suindicato ad eccezione della stagione invernale.

Ai sensi del vigente Regolamento (Delibera C.C. n. 21/2007) relativo all "*norme per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ..Allegato A: Requisiti igienico sanitari dei locali per la preparazione e la somministrazione di alimenti e bevande*". In base alle dimensioni del locale nel quale sono presenti due vani separati, sono possibili le seguenti tipologie di attività ed i requisiti specifici, come descritte nello stralcio dell'allegato A) al Regolamento che si allega alla presente:

- a) Esercizi di sola somministrazione di alimenti e bevande: in questo caso sarà utilizzato il vano bar con le attrezzature previste ed il retro come deposito/magazzino;
- B) Esercizi di somministrazione di alimenti e bevande con preparazioni di gastronomia: in questo caso il vano sul retro dovrà essere suddiviso in due parti, una per le preparazioni previste per questa tipologia di attività con le relative attrezzature (non disponibili) e l'altra da adibire a piccolo deposito/magazzino.

I servizi igienici sono idonei ad entrambe le tipologie di attività.

ART.4 - Il corrispettivo complessivo (da corrispondersi al Comune) per l'affidamento in gestione è stabilito in (*importo risultante dall'offerta*) esclusi gli oneri dell'IVA.

Il corrispettivo dovrà essere versato al Comune entro il 30/09 di ogni anno.

Il corrispettivo dovuto al Comune, determinato per il primo anno nell'importo dell'offerta formulata, dal secondo anno di gestione il canone sarà rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo FOI al netto dei tabacchi accertato dall'ISTAT con riferimento allo stesso mese dell'anno precedente, intendendosi per tale il mese nel quale ha avuto inizio la gestione.

ART.5 - L'immobile adibito a Chiosco Bar è fornito di acqua ed energia elettrica e degli arredi ed attrezzature indicati all'Art. 2.

Art.6 - Le utenze (ENEL ACQUA) rimarranno intestate all'Ente concedente.

Il concessionario ha l'obbligo di rimborsare annualmente un importo forfettario di € 250,00 per energia elettrica e acqua e dovrà provvedervi entro 10 gg. dal ricevimento della relativa richiesta.

ART.7 - E' a carico del concessionario che dovrà provvedervi a propria cura e spese la manutenzione ordinaria del complesso, in particolare:

- la manutenzione ordinaria del locale adibito a Bar;
- la sistemazione annuale prima dell'inizio della stagione estiva del manto del campo da bocce consistente nella pulizia del fondo.
- la sistemazione del verde e la pulizia dell'area circostante i campi da bocce ed il Chiosco Bar;
- la regolare pulizia dei W.C. pubblici garantendone il libero accesso.

ART.8 - Il concessionario è obbligato:

- a concordare con l'A.C. le tariffe da applicare per la pratica del gioco delle bocce;
- a mantenere nella gestione del servizio di ristoro condizioni adeguate alle esigenze del decoro e della funzionalità;
- a concordare gli orari di apertura con l'A.C. e comunque ad assicurare il funzionamento del bar negli orari di maggiore frequenza degli utenti del campo da bocce;
- a farsi carico di tutti oneri e/o spese riconducibili all'attività gestita;

ART.9 - Il concessionario potrà realizzare attività di promozione del gioco delle bocce, nonché altre iniziative ricreative e di animazione utilizzando l'area del parco e del campo sportivo adiacente;

ART.10 - Eventuali lavori di miglioria potranno essere eseguiti dietro formale e preventiva autorizzazione da parte dell'A.C. e rimarranno a totale carico del concessionario il quale non potrà pertanto pretendere risarcimento o indennizzo alcuno.

ART.11 - E' vietata ogni forma di subconcessione.

ART.12 - E' vietata a pena di nullità la cessione del presente contratto.

ART.13 - L'inosservanza dei divieti di cui sopra comporta la risoluzione del contratto da disporsi con atto amministrativo e l'immediata riconsegna degli impianti.

ART.14 - Il concessionario esonera espressamente il concedente da ogni e qualsiasi responsabilità per danni a persone e cose che possano derivare dall'attività di gestione.

ART.15 - A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali il concessionario ha costituito una cauzione di € 500,00 mediante (deposito in contanti presso la Tesoreria Comunale o fidejussione bancaria o assicurativa). Detta cauzione verrà svincolata alla scadenza del contratto, successivamente alla riconsegna degli impianti e delle attrezzature, previa verifica che non siano stati prodotti inadempimenti o danni.

ART.16 - Le spese per la stipula della presente convenzione (bolli) sono a totale carico del concessionario senza diritto di rivalsa.

ART.17 - Per quanto non espressamente disciplinato si intendono richiamate, se compatibili, le norme di legge e di regolamento vigenti in materia.

IL CONCEDENTE

IL CONCESSIONARIO